

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(Le “Condizioni”)

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1. Ai sensi delle presenti Condizioni, per “Venditore” si intende la società FAD ASSALI SPA, con sede legale in Capendolo (BS), Italia, Viale Santa Maria, 90, P. IVA n. 02942490984; per “Acquirente” si intende la persona fisica, ditta o società il cui ordine sia accettato dal Venditore; per “Contratto” si intende ciascun contratto tra il Venditore e l’Acquirente per la vendita o la fornitura di Merci conclusosi per accettazione da parte del Venditore (accettazione che, comunque perfezionatasi o comunicata, deve considerarsi soggetta alle presenti Condizioni) dell’ordine dell’Acquirente e includerà ogni rinnovo o variazione del medesimo; per “Merci” si intendono le merci e/o servizi relativi alle merci vendute dal Venditore all’Acquirente.
- 1.2. Il Venditore fornirà o venderà Merci unicamente ai sensi delle presenti Condizioni, che dovranno pertanto ritenersi incorporate nel Contratto. In caso di conflitto, le presenti Condizioni prevarranno su qualunque altro termine o condizione che l’Acquirente tenti di far valere in qualunque documento trasmesso al Venditore o in qualunque altro modo. L’invio di un ordine, o l’accettazione di Merci da parte dell’Acquirente comporta l’accettazione incondizionata delle presenti Condizioni.
- 1.3. Nessuna modifica alle presenti Condizioni sarà vincolante se non concordata per iscritto tra i rispettivi rappresentanti del Venditore e dell’Acquirente muniti di idonei poteri.

2. PREVENTIVI

Tutti i prezzi indicati nei preventivi sono subordinati alla disponibilità delle materie prime e sono validi solo per 30 giorni o fino all’accettazione da parte dell’Acquirente (purché precedente), salvo diverse specifiche indicate dal Venditore, dopodiché il Venditore potrà modificarli senza obbligo di comunicazione all’Acquirente.

3. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 3.1. Il prezzo delle Merci sarà quello indicato dal Venditore nel preventivo ovvero, ove non sia stato preventivato alcun prezzo (o il prezzo indicato in preventivo non sia più valido), il prezzo riportato sul listino prezzi del Venditore in vigore alla data di conferma o accettazione dell’ordine da parte del Venditore, fatto sempre salvo quanto disposto nella successiva clausola 3.3.
- 3.2. Tutti i prezzi sono espressi in Euro e non sono comprensivi del costo di consegna, imballaggio, assicurazione, IVA e ogni altra tassa o imposta di volta in volta applicabile. Il costo delle palette di caricamento e dei *container* da restituire potrà essere addebitato

all'Acquirente in aggiunta al prezzo delle Merci, ma in tal caso all'Acquirente sarà concesso un credito purché questi siano restituiti intatti prima della data di pagamento.

- 3.3. Il Venditore si riserva il diritto, previa comunicazione all'Acquirente in qualunque momento precedente alla consegna, di aumentare il prezzo delle Merci (o di ciascuna di esse individualmente) per rispecchiare ogni aumento dei costi di produzione tra cui, a titolo meramente esemplificativo, ogni aumento nei costi di manodopera, materiali, spese generali o assicurazioni, ogni aumento relativo a tasse o imposte o variazione dei tassi di cambio, come pure ogni variazione relativa alle date di consegna, ai quantitativi, alle specifiche tecniche delle Merci (o di ciascuna di esse individualmente) richiesta dall'Acquirente, o ogni ritardo dovuto a istruzioni dell'Acquirente o all'omesso invio da parte dell'Acquirente di adeguate informazioni e istruzioni al Venditore.
- 3.4. Il pagamento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della modalità di pagamento concordata e indicata in fattura; La data di scadenza è termine essenziale ai fini del pagamento.
- 3.5. In caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente alla scadenza, il Venditore, fermo restando ogni altro diritto o rimedio, sarà legittimato a:
 - 3.5.1. risolvere il Contratto o sospendere ogni ulteriore consegna all'Acquirente; e/o
 - 3.5.2. adire le vie legali nei confronti dell'Acquirente per il prezzo dovuto anche se la proprietà delle Merci non è passata all'Acquirente; e/o
 - 3.5.3. imputare ogni pagamento effettuato dall'Acquirente a quella o quelle tra le Merci (o articoli forniti ai sensi di qualunque altro Contratto tra l'Acquirente e il Venditore) che il Venditore riterrà opportuno (a prescindere da ogni diversa pretesa imputazione da parte dell'Acquirente); e/o
 - 3.5.4. addebitare all'Acquirente ogni interesse maturato (precedentemente o successivamente a qualunque pronuncia giudiziale) sulla somma non corrisposta, al tasso da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
- 3.6. L'Acquirente non potrà esigere di compensare o trattenere alcun pagamento preteso dal Venditore o a questi dovuto ai sensi del Contratto.

4. CONSEGNA

- 4.1. Salvo quanto diversamente convenuto dal Venditore, la consegna delle Merci avverrà Franco Fabbrica (Incoterms 2000), sicché il rischio del Venditore cesserà nel momento in cui le Merci siano messe a disposizione dell'Acquirente e spetterà all'Acquirente provvedere al loro trasporto e assicurazione.
- 4.2. Ogni data o periodo di tempo indicato in preventivo dal Venditore o discusso con l'Acquirente per la spedizione, la consegna o la prestazione, deve considerarsi unicamente come una stima. Cionondimeno, l'Acquirente sarà tenuto ad accettare comunque le Merci

ordinate, siano esse disponibili alla data effettivamente prevista o discussa, ovvero in un momento successivo. Il Venditore non sarà responsabile per danni o per altre perdite comunque derivanti da mancata consegna o da tardiva spedizione o consegna per qualunque motivo e l'Acquirente non avrà alcun diritto di risolvere il Contratto.

- 4.3. Il Venditore potrà, a propria discrezione, effettuare consegne ripartite; ogni consegna costituirà, ai fini del pagamento, un singolo ordine (con conseguente applicazione a ciascun ordine della clausola 3.5.); la mancata consegna da parte del Venditore di una o più partite ai sensi delle presenti Condizioni, ovvero ogni azione da parte dell'Acquirente relativamente a una o più consegne ripartite, non legittimerà l'Acquirente a considerare il Contratto come rifiutato nel suo complesso.
- 4.4. L'Acquirente sarà tenuto accettare quella quantità di Merci (inferiore o superiore a quella ordinata) che gli venga fornita, purché la stessa non si discosti troppo, secondo un criterio di ragionevolezza, da quella indicata nel proprio ordine.
- 4.5. Se l'Acquirente non prende in consegna le Merci o non fornisce adeguate istruzioni per la consegna, allora il Venditore, fermo restando ogni ulteriore diritto o rimedio di cui può disporre, avrà il diritto di:
 - 4.5.1. depositare le Merci a rischio dell'Acquirente fino all'effettiva consegna e addebitare all'Acquirente ogni ragionevole costo di deposito (compresa l'assicurazione); e/o
 - 4.5.2. vendere le Merci al miglior prezzo immediatamente realizzabile e addebitare all'Acquirente ogni diminuzione rispetto al prezzo pattuito nel Contratto unitamente ad ogni spesa ragionevolmente sostenuta per il deposito e la vendita.

5. RISCHIO E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

- 5.1. Il rischio relativo alle Merci passa all'Acquirente nel momento in cui le Merci vengono consegnate o ritirate dall'Acquirente.
- 5.2. Il Venditore conserva la proprietà delle Merci fino a quando il prezzo d'acquisto e ogni altra somma dovuta dall'Acquirente in relazione alle Merci, ovvero il prezzo (dovuto o meno) siano pienamente ed incondizionatamente pagati e definitivamente accreditati sul conto corrente bancario del Venditore.
- 5.3. In aggiunta e senza deroga alcuna a quanto previsto alla precedente clausola 5.2., il Venditore conserverà la proprietà delle Merci fin quando a qualunque titolo l'Acquirente continui ad essere debitore del Venditore per una qualsivoglia somma (quand'anche non ancora esigibile).
- 5.4. Fino a quando la proprietà delle Merci non sia passata all'Acquirente, questi ne sarà custode e dovrà:

- 5.4.1. tenere le Merci in buono stato di conservazione, debitamente immagazzinate, protette, assicurate per il loro pieno valore, nonché identificate e registrate come proprietà del Venditore; e
 - 5.4.2. su richiesta del Venditore, restituire immediatamente e a proprie spese le Merci al Venditore o consentire al Venditore di avere accesso su preavviso a qualunque locale in cui le Merci sono depositate per riprenderne possesso o per ispezionarle.
- 5.5. Il Venditore concede all'Acquirente l'autorizzazione a vendere, in qualità di agente e di depositario del Venditore, le Merci che appartengono al Venditore. Ogni somma ricevuta da tali vendite sarà fiduciarmente destinata a saldare ogni somma dovuta per le stesse al Venditore, mentre all'Acquirente spetterà soltanto il residuo. Tali somme saranno depositate su un separato conto corrente bancario vincolato, il cui saldo non potrà mai essere negativo e che non sarà sbloccato fino a quando il pagamento per le Merci non sia stato ricevuto.
- 5.6. Anche quando la proprietà delle Merci non sia passata all'Acquirente, il Venditore potrà nondimeno conservare il diritto di agire nei confronti dell'Acquirente per il prezzo d'acquisto e ogni altra somma dovuta in relazione alle Merci.
- 5.7. Il Venditore avrà diritto di ritenzione su ogni strumento, macchinario o altro bene dell'Acquirente di cui sia in possesso fino all'integrale pagamento delle somme dovute o debende al Venditore dall'Acquirente a qualunque titolo.

6. CANCELLAZIONE

La cancellazione del Contratto sarà accettata dal Venditore soltanto a condizione che tutte le perdite (inclusi il mancato guadagno, i costi degli esuberi, di spese generali non recuperate, capitali non recuperati, costi di riorganizzazione, etc.), i costi (comprensivi del costo di tutta la manodopera e dei materiali utilizzati), i danni, gli oneri e le spese sostenute dal Venditore in conseguenza della cancellazione siano prontamente pagati dall'Acquirente al Venditore.

7. DISEGNI E ISTRUZIONI E DOVERI DELL'ACQUIRENTE

- 7.1. La fornitura da parte del Venditore di qualsiasi disegno, documento o altra informazione implica accettazione espressa del patto che tale fornitura non deve considerarsi come un trasferimento all'Acquirente dei diritti d'autore o di ogni altro diritto di proprietà intellettuale su tali disegni, documenti e informazioni e l'Acquirente non potrà, senza il previo consenso scritto del Venditore, regalare, concedere in prestito, esibire o vendere tali disegni, né copie o parti di essi, o utilizzarli in maniera incompatibile con le istruzioni del Venditore.
- 7.2. Se le Merci devono essere prodotte o sottoposte a lavorazione da parte del Venditore conformemente a determinate specifiche tecniche o disegni trasmessi dall'Acquirente,

l'Acquirente risarcirà al Venditore ogni perdita, danno, costo o spesa sopportata dal Venditore relativamente ad ogni pretesa fatta valere per violazione di qualsivoglia diritto d'autore, brevetto, disegno, marchio o altro diritto di proprietà intellettuale.

- 7.3. L'Acquirente sarà responsabile in via esclusiva dell'accuratezza di ogni disegno, consiglio e raccomandazione fornita al Venditore direttamente o per conto dell'Acquirente e risarcirà il Venditore per ogni danno, perdita, costo o spesa sostenuta per l'uso di coloranti, campioni o strumenti forniti dall'Acquirente.
- 7.4. Il Venditore non avrà l'obbligo di trattenere alcun colorante, campione o strumento per alcun periodo dopo l'esecuzione del Contratto salvo quanto diversamente ed espressamente concordato per iscritto.
- 7.5. Il Venditore non garantisce in alcun modo che l'utilizzo delle Merci per qualunque scopo non violi alcun brevetto italiano, del Regno Unito o di qualsivoglia altro Stato.
- 7.6. Le informazioni contenute nelle pubblicazioni del Venditore sono fornite unicamente a titolo indicativo e non costituiscono prestazioni ai sensi del Contratto se ciò non sia stato espressamente pattuito per iscritto conformemente alle presenti Condizioni. L'Acquirente otterrà dal Venditore precise raccomandazioni e consigli in merito agli utilizzi e alle caratteristiche delle Merci.
- 7.7. L'Acquirente farà sì che tutte le persone che entrano in contatto con le Merci indossino idonei indumenti protettivi e che le Merci siano idonee alle finalità per cui vengono impiegate.
- 7.8. L'Acquirente terrà indenne il Venditore ed i suoi dipendenti ed agenti da ogni azione in qualunque modo relativa al Contratto e scaturente a seguito di impropria incorporazione, assemblaggio, utilizzo, lavorazione, deposito o trattamento delle Merci da parte dell'Acquirente.
- 7.9. Ove il Venditore svolga del lavoro o fornisca manodopera (anche subappaltata) nei locali dell'Acquirente o altrove (e comunque in luoghi non occupati esclusivamente dal Venditore), l'Acquirente terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità (anche, a titolo esemplificativo, per pretese dei dipendenti o di terzi) direttamente o indirettamente derivante da difetti o inidoneità dei locali, del sito, delle apparecchiature e degli impianti (al di fuori di quelli forniti dal Venditore) o da negligenza o violazioni di obblighi di legge da parte dell'Acquirente, dei suoi dipendenti o di terzi (ad eccezione dei dipendenti del Venditore) o derivante da qualsiasi altra causa.
- 7.10. L'Acquirente è responsabile del rispetto di ogni legge o regolamento applicabile e dell'ottenimento e mantenimento a proprie spese di ogni necessaria licenza di importazione o di esportazione, sdoganamento, autorizzazione al cambio di controllo o qualunque altra autorizzazione e permesso, e farà sì che le Merci siano in ogni momento

etichettate in maniera tale da garantire la sicurezza che una persona può attendersi dalle Merci.

8. AZIONI E RESPONSABILITA'

- 8.1. Il Venditore è disposto ad assumersi responsabilità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente clausola 8 in cambio di un prezzo più elevato per le Merci.
- 8.2. Il Venditore non è responsabile di perdite di alcun tipo derivanti all'Acquirente dal danneggiamento o deterioramento delle Merci, né di ogni altra perdita, comunque causata, subito dopo il passaggio del rischio all'Acquirente.
- 8.3. L'Acquirente deve ispezionare le Merci contestualmente al ricevimento e deve comunicare dettagliatamente al Venditore entro sette giorni ogni ragione per cui ritiene che le Merci non siano conformi al Contratto. In mancanza di tale comunicazione, varrà la presunzione assoluta che le Merci sono conformi al Contratto sotto ogni profilo e si riterrà pertanto che l'Acquirente le abbia accettate. Nell'eventualità che l'Acquirente stabilisca, con ragionevole soddisfazione del Venditore, che le Merci non sono conformi al Contratto, l'unico rimedio dell'Acquirente a fronte di tale non conformità sarà limitato alla scelta tra la sostituzione o la riparazione delle Merci, e il rimborso del prezzo di acquisto in cambio della restituzione delle Merci. Il Venditore non risponde di riparazioni eseguite dall'Acquirente.
- 8.4. Ferma restando la successiva clausola 8.5., il Venditore conviene che se un difetto dovuto a propri materiali o manodopera inadeguati viene scoperto e considerato tale dal Venditore nell'arco di 12 mesi dalla data in cui le Merci sono state spedite dai locali del Venditore, il Venditore, a sua esclusiva discrezione, riparerà le Merci a proprie spese, sostituirà le Merci difettose o accrediterà il prezzo corrisposto per esse (e, in caso di servizi, fornirà servizi correttivi o, a scelta del Venditore, accrediterà il prezzo per essi corrisposto).
- 8.5. L'Acquirente non può pretendere di avvalersi della precedente clausola 8.4. salvo che:
 - 8.5.1. informi il Venditore del difetto riscontrato entro 12 mesi; e
 - 8.5.2. la pretesa non sia attribuibile a normale logoramento o a difetti o danni derivanti da urto, modifica, uso o trattamento improprio, gestione scorretta, esposizione a sostanze corrosive o comunque nocive per le Merci (o gli strumenti con cui i servizi sono stati forniti, ove idoneo) o i rispettivi materiali costitutivi, occorsi successivamente a quando le Merci sono state consegnate all'Acquirente o a un suo incaricato.
- 8.6. Il Venditore non sarà responsabile per alcuna delle seguenti tipologie di perdite patite dall'Acquirente, siano esse derivanti da inadempimento del Contratto o di un dovere, o da illecito extra contrattuale o da qualsivoglia altra causa (incluse le perdite derivanti da negligenza del Venditore): (1) perdite che non sono conseguenze immediate e dirette del

fatto dannoso; (2) perdita di profitti; (3) perdita di contratti; (4) perdita di risparmi presunti; (5) danni alla proprietà di un cliente o di qualunque altro terzo.

- 8.7. La totale responsabilità del Venditore, contrattuale, extra-contrattuale o di altra natura, relativamente a qualsiasi difetto delle Merci o derivante da qualsiasi condotta o omissione del Venditore nell'esecuzione del Contratto o violazione di qualunque dovere (derivante da negligenza del Venditore o altro) non potrà comunque eccedere il prezzo pattuito nel Contratto.
- 8.8. Queste condizioni generali delimitano l'intera responsabilità del Venditore con riferimento alle Merci, e la responsabilità del Venditore ai sensi di queste condizioni sostituisce integralmente ed esclude ogni altra garanzia, condizione, termine e responsabilità implicita o esplicita, prevista dalla legge o di altra natura relativamente alla qualità, lo stato, le condizioni, l'idoneità allo scopo, la sicurezza e l'assenza di difetti delle Merci, ad eccezione di quanto previsto da norme imperative o inderogabili.

9. FORZA MAGGIORE

- 9.1 Il Venditore non sarà responsabile per ogni ritardo, perdita, danno, costo o spesa causata, in tutto o in parte, da circostanze al di fuori della propria sfera di controllo (incluse, ad esempio, eventi di forza maggiore, condizioni o restrizioni di natura governativa, scioperi, serrate o altre agitazioni sindacali, o incapacità dell'Acquirente di adempiere ai propri obblighi derivanti dal Contratto o qualsiasi inadempimento da parte di qualunque fornitore su cui il Venditore abbia fatto affidamento).

10. RISOLUZIONE

- 10.1. Al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) l'Acquirente viene dichiarato fallito o ha inizio una procedura di insolvenza nei confronti dell'Acquirente e/o dei suoi beni;
- b) un creditore ipotecario prende possesso di qualunque proprietà o bene dell'Acquirente, o viene nominato un curatore, un liquidatore, o un amministratore giudiziario;

il Contratto deve intendersi risolto di diritto, dovendosi considerare ciascuno di questi eventi come una condizione risolutiva.

- 10.2 Al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) cambio nel controllo o nella proprietà dell'Acquirente;
- b) l'Acquirente stipula volontariamente accordi stra-giudiziali con i creditori o entra in stato di liquidazione volontaria;

- c) il Venditore ritiene ragionevolmente che uno degli eventi di cui alle precedenti Clausole 11.2 a) o b) stia per verificarsi con riferimento all'Acquirente;

il Venditore è legittimato a recedere dal Contratto con preavviso scritto di 15 giorni e il Contratto cesserà allo scadere del quindicesimo giorno dalla ricezione di tale preavviso da parte dell'Acquirente.

10.3. Al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) l'Acquirente non adempie pienamente e puntualmente ad una delle seguenti Clausole: 3 (Prezzo e condizioni di pagamento) –7 (Disegni, istruzioni e doveri dell'Acquirente); ovvero
- b) l'Acquirente commette qualunque altro inadempimento essenziale, in conseguenza del quale l'interesse del Venditore alla prosecuzione del Contratto viene meno o è sostanzialmente pregiudicato

il Venditore è legittimato a inviare all'Acquirente una lettera di diffida e, a meno che all'inadempimento lamentato in tale comunicazione non venga pienamente posto rimedio entro 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione da parte dell'Acquirente, il Contratto sarà risolto allo scadere di tale termine.

- 10.4 In caso di applicazione di questa clausola, fermo restando ogni ulteriore diritto o rimedio a disposizione del Venditore, il Venditore potrà sospendere ogni ulteriore consegna ai sensi del Contratto o bloccare le Merci già in transito senza alcun obbligo nei confronti dell'Acquirente. Se le Merci sono state consegnate ma non pagate, il prezzo diventerà immediatamente dovuto ed esigibile a prescindere da qualunque precedente accordo o pattuizione in senso contrario.

11. DISPOSIZIONI VARIE

- 11.1. Qualunque comunicazione, permessa o necessaria, di una parte all'altra ai sensi delle presenti Condizioni, dovrà essere effettuata per iscritto e inviata all'altra parte presso la sede legale, la principale sede d'affari o qualunque altro recapito che sarà comunicato al momento opportuno ai sensi delle presenti Condizioni alla parte che deve trasmettere la comunicazione.
- 11.2. Nessuna rinuncia del Venditore a far valere qualsiasi violazione del Contratto da parte dell'Acquirente dovrà intendersi come rinuncia a far valere qualsiasi successiva violazione della medesima o di qualunque altra disposizione.
- 11.3. Il Contratto è regolato dalla legge italiana, ad esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili, e le parti accettano la giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani.
- 11.4. L'invalidità o la non azionabilità in giudizio, in tutto o in parte, di una disposizione contenuta nelle presenti Condizioni, dichiarata dalle autorità competenti, non comporterà l'invalidità delle altre disposizioni o della parte restante della disposizione in questione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Acquirente accetta espressamente le seguenti Clausole:
3 (Prezzo e condizioni di pagamento) - 4 (Consegna) - 7 (Disegni, istruzioni e doveri dell'Acquirente) - 8 (Azioni e responsabilità) - 9 (Forza maggiore) - 10 (Risoluzione).

P55145